



**l'Agenzia, esplicitamente, conferma l'applicazione della tassazione separata «ai compensi incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione articolata di ente».** Nella PA i compensi per la performance sono subordinati alla stipula di un contratto decentrato. Ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.

Decisamente meno chiara la posizione dell'Agenzia sulle progressioni economiche orizzontali e i compensi per l'avvocatura, per i quali viene affermato che la tassazione separata si applica solo in presenza di «una delle cause di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir», senza nulla evidenziare in ordine alla presenza o meno di un contratto decentrato. Ma se la regola della tassazione separata si applica alla produttività conseguente ad un contratto decentrato, per quale motivo ci si dovrebbe discostare da tale modalità di tassazione per gli arretrati da progressioni, i quali, a loro volta, trovano fondamento nello stesso contratto?

Decisamente più complessa la questione relativa ai compensi per l'avvocatura. E volendo allargare il discorso, richiamando l'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, tutti i compensi spettanti al dipendente pubblico devono trovare il fondamento in una norma di legge o di contratto. Quindi, in presenza di arretrati, anche fisiologicamente corrisposti nell'anno successivo, come si può giustificare la tassazione ordinaria?